

	Contratto per la fornitura di protesi peniene tricomponenti, in silicone,	
	occorrenti alla U.O.C. Urologia del P.O. Santa Rosa di Viterbo, per la	
	durata di 24 (ventiquattro) mesi.	
	CIG:	
	L'anno 20____, il giorno ____ , del mese di _____, i rappresentanti	
	delle parti, sotto indicati, firmano digitalmente il relativo contratto,	
	ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e ss. mm. e ii. - “Codice	
	Amministrazione Digitale”:	
	I'AZIENDA SANITARIA LOCALE di VITERBO (di seguito denominata	
	per brevità “Azienda” “Stazione Appaltante” “ASL”) – Partita IVA	
	01455570562, sede Legale Via Enrico Fermi, 15 – 01100 Viterbo (VT), nella	
	persona della <u>Dr.ssa Simona DI GIOVANNI</u> , nata a (.....) il	
 – Direttore Amministrativo ASL Viterbo, delegata dal Legale	
	Rappresentante, Direttore Generale – Dott. Egisto Bianconi, con	
	Deliberazione DG n° 26/2025, per le funzioni specifiche di stipula di Contratti	
	e Convenzioni;	
	e la Società Sede Legale –	
, P.Iva, C.F. (di seguito	
	denominata per brevità (di seguito denominata per brevità “Ditta”	
	“Affidatario” “Società/Impresa” “Fornitore” “Appaltatore”), iscritta alla	
	Camera di Commercio di (:), nella persona del <u>Sig./Dr.</u> ,	
	nat::: a (:): il , C.F., domiciliat... per la	
	carica presso la Sede Legale, in qualità di , come risultante da	
, agli atti (ALLEGATO N° 1 – Copia Documento d'Identità),	
	convengono a quanto di seguito riportato:	
		- Pag. 1 di 20 -

PREMESSO

- | | |
|---|---|
| - | Che con Deliberazione n./....., a conoscenza delle parti, |
| | l'Azienda ha indetto procedura aperta telematica "ponte" in ambito |
| | comunitario, ai sensi degli artt. 25, 71 e 108 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., |
| | valutata secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, |
| | a lotto unico e indivisibile, espletata su piattaforma di E-Procurement Stella, |
| | avente ad oggetto la fornitura di protesi peniene tricomponenti, in silicone, |
| | occorrenti alla UOC Urologia del P.O. Santa Rosa di Viterbo, per la durata di |
| | 24 mesi, oltre eventuali opzioni, modifiche e proroga di ulteriori 12 mesi, per |
| | un importo complessivo pari ad € 386.000,00 - Iva esclusa, con clausola |
| | risolutiva in caso di aggiudicazioni di gare aggregata/regionale e/o modifiche |
| | organizzativo-strategiche aziendali connesse ai LEA. |

- | | |
|---|---|
| - | Che con Deliberazione n. /, a conoscenza delle parti e da |
| | queste integralmente recepite, è stata affidata, alla Società |
| | la fornitura di protesi peniene tricomponenti, in silicone, |
| | occorrenti alla UOC Urologia del P.O. Santa Rosa di Viterbo, per la durata di |
| | 24 (ventiquattro) mesi, ad un importo complessivo biennale pari a |
| | € - Iva esclusa, (ALLEGATO N° 2 – Copia Offerta |
| | Economica n. del), con condizione risolutiva in caso di |
| | aggiudicazioni di gare aggregata/regionale e/o modifiche organizzativo- |
| | strategiche aziendali connesse ai LEA, inerenti alla fornitura oggetto del |
| | presente appalto; |

	Che le parti dichiarano che la Documentazione di Gara (Disciplinare di gara,
	Capitolato Tecnico, Capitolato Speciale d'Oneri, Documentazione Tecnica e
	Listini), risulta loro nota e agli stessi fanno espresso riferimento, intendendosi

	integralmente recepiti nel presente contratto, anche se non materialmente	
	allegati;	
-	Che l'affidataria, ha presentato la documentazione necessaria ad integrare il	
	contratto ed ha, altresì, fornito regolare cauzione definitiva a mezzo polizza	
	fideiussoria n. del, contratta con	
, e con validità sino alla scadenza contrattuale	
	(ALLEGATO N° 3 – Copia Polizza Fideiussoria n.....	
	del.....).	
-	EVENTUALE Il presente contratto, come da nota Prot. n. del	
, ha avuto “Esecuzione Anticipata”, a conoscenza delle parti anche	
	se non materialmente allegato al presente atto.	
	TUTTO CIÒ PREMESSO	
	Le parti convengono e stipulano quanto segue:	
	<u>ART. 1 – OGGETTO, IMPORTO E DURATA DELLA FORNITURA</u>	
	Oggetto del presente contratto è la fornitura di protesi peniene tricomponenti,	
	in silicone, occorrenti alla U.O.C. Urologia del P.O. Santa Rosa di Viterbo, per	
	la durata di 24 (ventiquattro) mesi, ad un importo complessivo biennale pari a	
	€ - Iva esclusa, (ALLEGATO N° 2), con condizione	
	risolutiva in caso di aggiudicazioni di gare aggregata/regionale e/o modifiche	
	organizzativo-strategiche aziendali connesse ai LEA, senza che la ditta	
	aggiudicataria abbia nulla a pretendere, senza che le Società abbiano nulla a	
	pretendere, fatto salvo il pagamento delle competenze spettanti relative alla	
	fornitura di protesi.	
	La Ditta Aggiudicataria dovrà rispettare tassativamente per l'intera durata	
	contrattuale quanto richiesto nel Capitolato Tecnico (CARATTERISTICHE	
		- Pag. 3 di 20 -

	TECNICHE – MODALITA’ DI FORNITURA - CONFEZIONAMENTO E	
	IMBALLAGGIO – EVENTI PARTICOLARI - Adeguamento normativo -	
	ATTIVITA’ DI FORMAZIONE), a conoscenza delle parti.	
	<u>Revisione Prezzi</u>	
	Si rimanda integralmente all’art. 3.2 del Disciplinare di gara, a conoscenza	
	delle parti anche se non materialmente allegato al presente contratto.	
	<u>MODIFICA DEL CONTRATTO IN FASE DI ESECUZIONE (IMPORTO)</u>	
	Variazione fino a concorrenza del quinto dell’importo del contratto:	
	Qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una	
	diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell'importo del	
	contratto, la ASL di Viterbo può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle	
	condizioni originariamente previste.	
	In tal caso l'appaltatore non può fare valere il diritto alla risoluzione del	
	contratto.	
	Modifiche del contratto ai sensi dell’articolo 120, comma 1, lettera a) del	
	Codice: La ASL di Viterbo si riserva di modificare il contratto in corso di	
	esecuzione, in base ad eventuali esigenze aziendali, che dovessero presentarsi	
	connesse a modifiche organizzative e sanitarie, che generano impatto	
	sull’acquisto dei beni (farmaci e dispositivi) oggetto di gara.	
	La portata della modifica consentita non potrà superare il 50% del valore	
	contrattuale stipulato da ciascuna Azienda.	
	La durata dell’appalto è pari a mesi 24 (ventiquattro) decorrenti dal	
 al, condizione risolutiva in caso di aggiudicazioni	
	di gare aggregata/regionale e/o modifiche organizzativo-strategiche aziendali	
	connesse ai LEA.	
		- Pag. 4 di 20 -

MODIFICA DEL CONTRATTO IN FASE DI ESECUZIONE (DURATA)

Opzione di proroga del contratto: la Asl di Viterbo si riserva di prorogare il contratto, per una durata pari a mesi 12 ai prezzi, patti e condizioni stabiliti nel contratto o a condizioni ove più favorevoli per questa stazione appaltante anche a seguito di una miglioria sul prezzo proposto.

L'Azienda esercita tale facoltà comunicandola all'appaltatore mediante posta elettronica certificata almeno 30 giorni prima della scadenza del contratto originario.

In casi eccezionali, In casi eccezionali, il contratto in corso di esecuzione può essere prorogato per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura di individuazione del nuovo contraente se si verificano le condizioni indicate all'articolo 120, comma 11, del Codice.

In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni previsti nel contratto.

L'Azienda con il presente atto è autorizzata ad effettuare ordinativi, secondo le proprie esigenze, senza che l' Affidatario abbia nulla a recriminare in caso di ordinativi inferiori all'importo aggiudicato.

ART. 2 - ORDINAZIONI, CONSEGNE/TEMPISTICHE E

CONTROLLI SULLE FORNITURE

I prodotti aggiudicati dovranno essere consegnati (o forniti a reintegro nel caso della costituzione del conto deposito) presso i luoghi di destinazione e nei quantitativi che risulteranno nei buoni d'ordine (NSO) che verranno di volta in volta trasmessi dall' Unità Ordinante.

L'accettazione dei prodotti forniti avverrà sulla base del controllo qualitativo effettuato dai servizi competenti dell'Azienda Sanitaria. La firma

	all'atto del ricevimento della merce indica la mera corrispondenza del	
	materiale inviato rispetto a quello richiesto.	
	La quantità, la qualità e la corrispondenza rispetto a quanto richiesto	
	nell'ordine potrà essere accertata dell'Azienda Sanitaria in un secondo	
	momento e deve comunque essere riconosciuta ad ogni effetto dal Fornitore.	
	La firma apposta per accettazione della merce non esonera il Fornitore dal	
	rispondere ad eventuali contestazioni che potessero insorgere all'atto	
	dell'utilizzazione del prodotto.	
	La merce in qualsiasi modo rifiutata, anche per	
	difetti, lacerazioni o tracce di manomissioni degli imballaggi e confezioni, sarà	
	ritirata a cura e spese del Fornitore, che dovrà provvedere alla sostituzione	
	della medesima con altra avente i requisiti richiesti, senza alcun aggravio di	
	spesa, entro 5 (cinque) giorni lavorativi dal ricevimento della segnalazione.	
	La mancata sostituzione della merce da parte del Fornitore sarà considerata	
	“mancata consegna”.	
	È a carico del Fornitore ogni danno relativo al deterioramento della merce non	
	ritirata. Nel caso in cui il Fornitore rifiuti o comunque non proceda alla	
	sostituzione della merce contestata, l'Azienda Sanitaria procederà direttamente	
	all'acquisto di eguali quantità e qualità della merce sul libero mercato,	
	addebitando all'Appaltatore l'eventuale differenza di prezzo, oltre alla	
	rifusione di ogni altra spesa e/o danno.	
	La consegna del materiale richiesto dovrà essere effettuata con la massima	
	celerità entro 7 (sette) gg dalla richiesta. Il materiale oggetto della fornitura	
	dovrà essere trasportato e consegnato franco di ogni rischio e spesa compreso	
	l'imballaggio.	
		- Pag. 6 di 20 -

ART. 3 – ORDINI, FATTURAZIONE, LIQUIDAZIONE E

PAGAMENTI

Per la presente procedura, questa ASL emetterà sul sistema amministrativo/contabile aziendale degli ordinativi elettronici, che verranno debitamente trasmessi, mediante canale NSO/PEPPOL/P.E.C. alla ditta aggiudicataria per la relativa fatturazione.

Ai sensi del D.M. n. 55/2013 le fatture dovranno essere emesse esclusivamente in formato elettronico:

☐ CODICE UNIVOCO UFFICIO: UF9IAK

☐ DENOMINAZIONE IPA UFFICIO: AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE VITERBO.

Le fatture dovranno obbligatoriamente riportare i seguenti dati:

- il CIG della procedura;
- il numero dell'ordinativo.

La mancanza di anche solo uno degli elementi di cui sopra comporta il respingimento della fattura.

Le fatture dovranno inoltre riportare anche:

- il numero del provvedimento di aggiudicazione definitiva (Deliberazione);
- il numero del DDT rilasciato dal fornitore al momento della consegna;
- il dettaglio analitico dei beni consegnati e del prezzo complessivo.

Ciascuna fattura, dovrà riportare solamente l'importo troncato alle prime cinque cifre decimali, senza alcun arrotondamento. Le ritenute possono essere svincolate dalla ASL Viterbo soltanto in sede di liquidazione finale, previa acquisizione del Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.).

Resta salva la facoltà, per la Stazione Appaltante, di concordare con

l'aggiudicatario ulteriori indicazioni, da inserire in fattura per agevolare le
attività di verifica e controllo. Tutte le fatture saranno liquidate previa verifica
della corrispondenza della fornitura all'ordinativo emesso.

Ai sensi dell'art. 11, c. 6 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i. «In caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nell'esecuzione del contratto, la stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile. In ogni caso sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale di cui al primo periodo, il responsabile unico del progetto invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'affidatario, a provvedervi entro i successivi 15 quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine di cui al terzo periodo, la stazione appaltante paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'affidatario del contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto».

I termini di pagamento sono fissati secondo le disposizioni di legge, come

previsto dai DCA nn. U00308/2015, U00032/2017, U000289/2017 e U00504/2017. Tali termini verranno applicati soltanto nel caso in cui tutte le condizioni del servizio offerto siano stati rispettati.

È fatto divieto, anche in caso di ritardo nei pagamenti da parte della ASL, di interrompere le prestazioni previste dal Capitolato Tecnico, dal Disciplinare di Gara e dai relativi allegati. L'Impresa, per tale motivo, non acquisisce il diritto a richiedere la risoluzione contrattuale.

La liquidazione delle fatture è subordinata all'accertamento e controllo effettuato dal DEC individuato con Deliberazione n./....., nella persona del Dott.

Le coordinate bancarie dell'Aggiudicatario per l'accredito dei corrispettivi sono le seguenti:

IBAN

ART. 4 – PENALI

L'Affidatario è soggetto a penalità quando ritardi l'esecuzione delle prestazioni oggetto della fornitura proposta rispetto ai termini indicati o nel ritardo della sostituzione dei prodotti contestati.

In caso di difformità nell'esecuzione della fornitura rispetto a quanto previsto dal Capitolato Tecnico, dall'Offerta tecnica e dal Disciplinare, l'Azienda Sanitaria applicherà una penale.

Di seguito vengono enucleate le cause che potrebbero generare inadempienze:

Inadempienze	Quantificazione delle penali
Ritardo nelle consegne	0,3 per mille dell'importo netto contrattuale
	per ogni giorno di ritardo e comunque fino
	ad un massimo del 10% dell'importo del

	emissione nota di credito e/o liquidazione parziale della fattura) e/o potrà	
	avvalersi della cauzione definitiva, senza bisogno di diffida o procedimento	
	giudiziario ovvero compensare il credito con quanto dovuto all'Appaltatore a	
	qualsiasi titolo, quindi anche per i corrispettivi maturati.	
	A tal fine, l'Appaltatore sarà tenuto ad autorizzare l'Amministrazione, ex art.	
	1252 C.C., a compensare le somme ad esso dovute a qualunque titolo con gli	
	importi spettanti alla Amministrazione a titolo di penale.	
	L'applicazione delle penali non esonera in alcun caso l'Appaltatore	
	dall'adempimento dell'obbligazione che ha fatto sorgere l'obbligo di	
	pagamento della penale stessa. Fermo restando quanto sopra, qualora	
	l'ammontare delle penali applicate ecceda il limite del 10% (dieci per cento)	
	del corrispettivo complessivo contrattuale, I.V.A. esclusa, l'amministrazione	
	avrà l'insindacabile facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto,	
	ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile nonché di procedere in danno	
	dell'Appaltatore, fermo restando il diritto al risarcimento dell'eventuale	
	maggior danno subito dall'amministrazione o delle maggiori spese sostenute al	
	verificarsi di quanto sopra riportato.	
	<u>ART. 5 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO</u>	
	Come da previsioni dell'art. 122 del Codice:	
	1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 121, le stazioni appaltanti possono	
	risolvere un contratto di appalto senza limiti di tempo, se si verificano una o	
	più delle seguenti condizioni:	
	a) modifica sostanziale del contratto, che richiede una nuova procedura di	
	appalto ai sensi dell'articolo 120;	
	b) con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 120, comma 1, lettere	
		- Pag. 11 di 20 -

b) e c), superamento delle soglie di cui al comma 2 del predetto articolo 120 e,

con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 120, comma 3,

superamento delle soglie di cui al medesimo articolo 120, comma 3, lettere a)

$$|e b\rangle;$$

c) l'aggiudicatario si è trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto, in

una delle situazioni di cui all'articolo 94, comma 1, e avrebbe dovuto pertanto

essere escluso dalla procedura;

d) l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una

grave violazione degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla

Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'articolo

258 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

2. La stazione appaltante risolve un contratto di appalto qualora nei confronti

dell'appaltatore:

a) sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver

prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;

b) sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di

una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle

relative misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011,

n. 159, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i

reati di cui al Capo II del Titolo IV della Parte V del presente Libro.

c) mancato rinnovo garanzia definitiva e/o RCT.

3. Il contratto di appalto può inoltre essere risolto per grave inadempimento

delle obbligazioni contrattuali da parte dell'appaltatore, tale da compromettere

la buona riuscita delle prestazioni. Il direttore dell'esecuzione, se nominato,

quando accerta un grave inadempimento ai sensi del primo periodo avvia in

	contraddittorio con l'appaltatore il procedimento disciplinato dall'articolo 10	
	dell'allegato II.14. All'esito del procedimento, la stazione appaltante, su	
	proposta del RUP, dichiara risolto il contratto con atto scritto comunicato	
	all'appaltatore.	
	4. Qualora, al di fuori di quanto previsto dal comma 3, l'esecuzione delle	
	prestazioni sia ritardata per negligenza dell'appaltatore rispetto alle previsioni	
	del contratto, il direttore dell'esecuzione, se nominato, gli assegna un termine	
	che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, entro i quali	
	deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine, e redatto il processo verbale	
	in contraddittorio, qualora l'inadempimento permanga, la stazione appaltante	
	risolve il contratto, con atto scritto comunicato all'appaltatore, fermo restando	
	il pagamento delle penali.	
	5. In tutti i casi di risoluzione del contratto l'appaltatore ha diritto soltanto al	
	pagamento delle prestazioni relative ai lavori, servizi o forniture regolarmente	
	eseguiti.	
	6. Nei casi di risoluzione del contratto di cui ai commi 1, lettere c) e d), 2, 3 e	
	4, le somme di cui al comma 5 sono decurtate degli oneri aggiuntivi derivanti	
	dallo scioglimento del contratto, e in sede di liquidazione finale dei servizi o	
	forniture riferita all'appalto risolto, l'onere da porre a carico dell'appaltatore è	
	determinato anche in relazione alla maggiore spesa sostenuta per il nuovo	
	affidamento, se la stazione appaltante non si sia avvalsa della facoltà prevista	
	dall'articolo 124, comma 2, primo periodo.	
	7. L'allegato II.14 disciplina le attività demandate al direttore dell'esecuzione e	
	all'organo di collaudo o di verifica di conformità in conseguenza della	
	risoluzione del contratto.	
		- Pag. 13 di 20 -

	Resta fermo il diritto dell'appaltatore di agire per il risarcimento dei danni.	
	L'ASL si riserva altresì la facoltà di recedere anticipatamente dal contratto,	
	ovvero di annullare la procedura di gara, qualora sopravvenissero disposizioni,	
	da parte delle Autorità Regionali competenti, in relazione ad iniziative	
	incidenti sullo stesso oggetto di gara, realizzate dalla Direzione Regionale	
	Centrale Acquisti della Regione Lazio, Consip o da altro soggetto aggregatore	
	autorizzato.	
	Si procederà alla risoluzione del contratto in ogni caso di inosservanza delle	
	norme del Codice di Comportamento ASL.	
	Nel caso di risoluzione, l'Appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle	
	prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti	
	dallo scioglimento del Contratto.	
	<u>ART. 6 - PROCEDURE DI AFFIDAMENTO IN CASO DI</u>	
	<u>FALLIMENTO DELL'AFFIDATARIO O RISOLUZIONE PER</u>	
	<u>INADEMPIMENTO</u>	
	In caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero	
	procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell'Appaltatore, o di	
	risoluzione del Contratto ai sensi dell'art. 122 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i.,	
	ovvero di recesso dal Contratto ai sensi dell'art. 88, comma 4-ter, del D.Lgs.	
	n. 159/11, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del	
	Contratto, l'Azienda provvederà ad interpellare progressivamente i soggetti	
	che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa	
	graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del	
	completamento delle prestazioni.	
	L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario	
		- Pag. 14 di 20 -

Aggiudicatario in sede in offerta.

ART. 7 – DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO - CESSIONE

CREDITI - SUBAPPALTO

In conformità a quanto stabilito dall'art. 119, comma 1, del Codice, è fatto divieto all'Appaltatore di cedere il relativo Contratto stipulato. Resta fermo quanto previsto all'art. 120, comma 1, lettera d) del Codice, in caso di modifiche soggettive.

I crediti derivanti dal Contratto potranno essere ceduti esclusivamente nel rispetto delle forme e delle modalità previste dalla normativa, in particolare l'Appaltatore potrà cedere i crediti ad esso derivanti dal Contratto osservando le formalità di cui all'art. 120, comma 12, del Codice, meglio definito nell'allegato II punto 14 art.6 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i..

Il subappalto è disciplinato dall'art. 119 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i..

In sede di gara la ditta aggiudicataria ha dichiarato di voler/ non voler subappaltare parte della fornitura oggetto del presente contratto.

EVENTUALE ATTIVITA'/% IN SUBAPPALTO

ART. 8 - DICHIARAZIONE di cui all'art. 53 c. 16ter del D.Lgs.

n. 165/2001

La ditta aggiudicataria dichiara di non trovarsi in situazioni di conflitto rispetto a quanto previsto dall'art. 53 c. 16 ter del D.Lgs. n. 165/2001, integrato dall'art. 1 c.42 della Legge n. 190/2012 che stabilisce che: “ i dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti

privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con l'obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti".

ART. 9 – RECESSO

Fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-ter e 92, comma 4, del codice delle Leggi Antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159, la stazione appaltante può recedere dal contratto in qualunque momento purché tenga indenne l'appaltatore mediante il pagamento dei lavori eseguiti o delle prestazioni relative ai servizi e alle forniture eseguiti nonché del valore dei materiali utili esistenti in cantiere nel caso di lavori o in magazzino nel caso di servizi o forniture, oltre al decimo dell'importo delle opere, dei servizi o delle forniture non eseguite, calcolato secondo quanto previsto dell'allegato II.14. all'art. 11. L'esercizio del diritto di recesso è manifestato dalla stazione appaltante mediante una formale comunicazione all'appaltatore da darsi per iscritto con un preavviso non inferiore a venti giorni, decorsi i quali la stazione appaltante prende in consegna i lavori, servizi o forniture ed effettua il collaudo definitivo o verifica la regolarità dei servizi e delle forniture.

L'allegato II.14 all'art. 11 disciplina il rimborso dei materiali, la facoltà di ritenzione della stazione appaltante e gli obblighi di rimozione e sgombero dell'appaltatore.

**ART. 10 – TRASFERIMENTO D’AZIENDA – TRASFORMAZIONE –
CESSIONE - SCISSIONE**

L’Aggiudicatario dovrà comunicare il trasferimento dell’azienda anche se concernente il solo ramo relativo all’appalto, nonché qualsiasi atto di trasformazione, cessione o scissione agli Istituti entro e non oltre sette giorni dall’evento stesso.

L’Azienda si riserva la facoltà, ai sensi dell’art. 2558 del C.C., di recedere dal contratto entro tre mesi dalla data di ricezione della comunicazione inviata con PEC qualora la Società cessionaria e/o subentrante non sia in grado di dimostrare di essere in possesso dei medesimi requisiti dell’impresa già affidataria. Si applicano altresì le disposizioni del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i..

ART. 11 – RESPONSABILITÀ DELL’AGGIUDICATARIO

L’Aggiudicatario è l’unico responsabile dell’esaustività delle prestazioni, necessarie ad ottenere una buona riuscita della fornitura. L’Aggiudicatario si obbliga a dare immediata comunicazione all’Amministrazione di ogni circostanza che abbia influenza sull’esecuzione del presente contratto.

ART. 12 – CAUZIONE DEFINITIVA

A garanzia delle obbligazioni contrattuali il Fornitore, ai sensi e per gli effetti dell’art. 117 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., ha costituito a favore dell’Amministrazione la garanzia fideiussoria (**ALLEGATO N. 3)**.

La cauzione definitiva si intende estesa a tutti gli accessori del debito principale ed è prestata a garanzia dell’esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni del Fornitore nascenti dall’esecuzione dei singoli ordinativi di fornitura ricevuti. In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli

obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali. L'Amministrazione ha dunque il diritto di avvalersi direttamente sulla cauzione e, quindi, sulla fideiussione per l'applicazione delle penali. Nel caso in cui il termine della Cauzione Definitiva sia antecedente alla scadenza contrattuale, è fatto obbligo alla ditta Aggiudicataria di provvedere all'integrazione/rinnovo della stessa, da trasmettere all'Azienda, pena risoluzione anticipata del contratto.

ART. 13 – DANNI E RESPONSABILITA' CIVILE TERZI

L'aggiudicatario si assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti da parte di persone o di beni tanto del fornitore stesso quanto dell'Amministrazione contraente e/o di terzi, in virtù dell'oggetto della fornitura. A tal proposito, la Società dichiara di aver stipulato idonea polizza assicurativa di R.C.T. (**ALLEGATO N. 4 Copia RCT**) a copertura del rischio da responsabilità civile del Fornitore medesimo. Nel caso in cui la scadenza della RCT sia antecedente alla scadenza contrattuale, è fatto obbligo alla ditta Aggiudicataria di provvedere all'integrazione/rinnovo della stessa, da trasmettere all'Azienda, pena risoluzione anticipata del contratto.

ART. 14 – SPESE CONTRATTUALI.

Tutte le spese inerenti agli adempimenti fiscali, comprese le spese di imposta di bollo, di eventuale registrazione del presente contratto, sono a carico dell'Aggiudicatario. Le prestazioni, oggetto del presente contratto, sono soggette all'imposta sul valore aggiunto.

ART. 15 - FORO COMPETENTE

Per tutte le controversie che dovessero insorgere è competente esclusivamente

il Foro di Viterbo.

ART. 16 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 e del D.Lgs. n. 101/2018, si fa presente che i dati personali forniti dalla Società saranno raccolti presso l'ASL VT – Via E. Fermi 15 - 01100 Viterbo, per le finalità inerenti alla gestione delle procedure previste dalla legislazione vigente e secondo il “Regolamento Aziendale sulla Protezione dei dati Personali ASL/VT” di cui alla Deliberazione DG. n.1620/2018.

Il D.P.O. dell'Azienda SL di Viterbo è l'Avv. Gennaro Maria AMORUSO.

ART. 17 - DISPOSIZIONI FINALI DI RINVIO

Per quanto non espressamente disciplinato con il presente atto, valgono e si
applicano le norme vigenti del Codice Civile, la vigente legislazione regionale
per le ASL ed in particolare il D.Lgs n. 36/2023 e s.m.i. e la Documentazione
di Gara (Disciplinare di gara, Capitolato Tecnico, Capitolato Speciale d'Oneri,
Documentazione Tecnica e Listini).

Letto, approvato e sottoscritto

..... **AZIENDA S.L. DI VITERBO**

..... **Il Direttore Amministrativo**

Dr./Sig. **Dr.ssa Simona Di Giovanni**

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. nn. 1341 e 1342 C.C., si approvano

espressamente le premesse e gli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ,11, 12,
13, 14, 15, 16 e 17.

.....	AZIENDA S.L. DI VITERBO
.....	Il Direttore Amministrativo
Dr./Sig.	Dr.ssa Simona Di Giovanni

**Il presente contratto è firmato digitalmente dai rappresentanti delle
parti, ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm. e ii. - “Codice
Amministrazione Digitale”.**